

SUCCESSIONE: LA RAPPRESENTAZIONE

01. NOZIONE

Le disposizioni sulla **successione** sono contenute nel **libro Secondo – Delle Successioni, Titolo Primo del Codice civile, articoli da 456 a 712.**

Mentre rimandiamo alla nostra completa **Guida sulle successioni** nella **Sezione Dossier** in ognuna di queste schede affronteremo uno specifico argomento che tenteremo di spiegare in maniera sintetica ma chiara.

In questa scheda ricordiamo brevemente cosa sia la successione e ci occupiamo della **Rappresentazione.**

01. LA SUCCESSIONE

Con la **morte** si **estingue la capacità giuridica della persona e i diritti a essa inerenti** (ossia i diritti personali) **ma non i diritti patrimoniali** che dovranno quindi essere trasmessi ad altri.

Il complesso di norme che regola tale trasferimento si chiama **diritto ereditario o successorio.**

La **successione** è un evento attraverso il quale uno o più soggetti (successori, aventi causa) **subentrano in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi**, di cui era titolare il *de cuius* (dante causa), esclusi i crediti e debiti con carattere strettamente personale; in pratica, un soggetto vivente subentra a un altro deceduto nella titolarità di uno o più diritti.

Il **successore** è colui che subentra nel patrimonio del *de cuius*.

Nelle successioni **per causa di morte**, vale a dire quelle concernenti la destinazione del patrimonio di una persona defunta, **sono presenti quindi due soggetti:**

il **de cuius**, cioè colui della cui eredità si tratta;

il **successore** o i **successori**, cioè coloro che subentrano nel patrimonio del de cuius.

RICORDA Nel linguaggio giuridico, per evitare di ricorrere al termine defunto o morto ecc., si ricorre al termine latino **de cuius**. Esso rappresenta l'ellissi della locuzione "**is de cuius hereditate agitur**" che in sostanza significa "**colui della cui eredità si tratta**". Un altro sinonimo che viene usato e che potrebbe determinare confusione con il linguaggio comune è **ereditando**, che ugualmente indica il **de cuius**.

La successione **si apre al momento della morte**, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto (**articolo 456**). **E' questo il momento in cui si stabilisce chi abbia diritto di succedere.**

03. LA RAPPRESENTAZIONE

Gli **articoli 467, 468 e 469 del codice civile** ci introducono alla **rappresentazione**.

Quando il patrimonio del defunto fa capo a più eredi contemporaneamente, si ha la cosiddetta **comunione ereditaria**.

La **rappresentazione**, secondo la terminologia utilizzata in proposito dal codice civile, **fa subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità.**

Si tratta del subentro nel diritto di accettare l'eredità di persona diversa dal chiamato all'eredità.

Presupposto essenziale della rappresentazione è che il primo chiamato non abbia voluto o potuto accettare l'eredità.

In base alla rappresentazione, quindi, il discendente (**rappresentante**) è chiamato a succedere in luogo dell'ascendente (**rappresentato**) *che non voglia o non possa accettare*.

La rappresentazione è istituto derivante dal **diritto romano** in virtù del quale un soggetto (**rappresentante**) **subentra**, acquistando l'eredità o il legato che si sarebbero devoluti ad altro soggetto (**rappresentato**), nel luogo e nel grado del proprio ascendente al verificarsi di determinati eventi che impediscono a quest'ultimo di succedere.

Scopo della rappresentazione è quello di evitare che i figli, ai quali perverrebbero i beni che il loro ascendente abbia ereditato dal loro avo, debbano perdere tali beni qualora l'ascendente non partecipi all'eredità del proprio genitore.

Scopo è quindi quello di **tutelare la famiglia del rappresentato**: famiglia non più solo legittima, ma, per le novità introdotte dalla Corte costituzionale e dalla riforma del diritto di famiglia, quella più ampia comprensiva dei discendenti naturali.

Il Fondamento è quindi stato ritrovato nella presunta volontà del *de cuius* e nella tutela della stirpe familiare. Si ritiene infatti che ad essere tutelata sia **la famiglia del de cuius**, e non tanto quella del chiamato.

La teoria della **natura della rappresentazione** comprende almeno quattro casistiche:

1. Teoria della finzione

La dottrina più remota, anche sulla scorta di quanto previsto nel codice francese, ricorreva allo strumento della **finzione**: la previsione di legge avrebbe l'effetto di far entrare i rappresentanti nel posto, nel grado e nei diritti del rappresentato.

2. Teoria della conversione

Secondo altra dottrina la rappresentazione sarebbe inquadrabile nel fenomeno della **conversione**: precisamente la prima vocazione del rappresentato si convertirebbe nella vocazione del rappresentante. E' stato in contrario osservato che la conversione opera solo in caso di nullità e quindi non nella rappresentazione.

3. Teoria della vocazione indiretta

La vocazione è mediata o indiretta nel senso che **ha luogo solo quando il primo chiamato si trovi nell'impossibilità di acquistare l'eredità.**

In contrario è stato osservato che il chiamato non deriva la sua vocazione da quello di altro soggetto, essendo autonoma. Unica ipotesi di derivazione della vocazione si ha infatti nella trasmissione della delazione.

4. Teoria della maggioritaria della delazione indiretta

Il **rappresentante succede iure proprio** ma il contenuto di quanto gli è offerto è oggettivamente uguale a quanto sarebbe spettato al rappresentato.

E' una ipotesi di delazione indiretta sia soggettivamente (perché in subordine) sia oggettivamente (per contenuto uguale).

La delazione indiretta talvolta è immediata (premorienza, assenza), talvolta è differita (indegnità, rinuncia perdita del diritto).

Il diritto a succedere deriva al rappresentante direttamente **dalla legge** e non dal rappresentato, per cui eventuali cause di indegnità o incapacità del rappresentante vanno valutate con riferimento alla persona del *de cuius*, rimanendo irrilevanti le cause di incapacità o indegnità nei confronti del rappresentato.

La rappresentazione ha luogo sia nella successione legittima che in quella testamentaria, così come previsto dal **comma 2 del 467.**

L'articolo in commento stabilisce **il principio della prevalenza dell'autonomia testamentaria sulla rappresentanza.**

Nelle **successioni testamentarie** la rappresentazione opera quando il testatore non ha previsto sostituzioni per il caso in cui il chiamato non voglia o non possa accettare. Se la sostituzione è disposta per il solo caso di impossibilità, la rappresentazione opererà nel caso di rinuncia e viceversa.

Anche in tale ipotesi la successione del rappresentante è per successione legittima perché la sua chiamata ha fonte nella legge e non nella volontà del *de cuius*.

L'art. 467 comma 2 esclude poi la rappresentazione nell'ipotesi di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale (legati di **uso, abitazione, rendita**).

Si ammette in dottrina che il testatore possa **escludere la rappresentazione** senza disporre la sostituzione, attribuendo carattere personale al lascito, purché non si tratti di disposizione meramente negativa, devono cioè essere esclusi dalla rappresentazione o uno specifico lascito o uno specifico successibile.

Se tuttavia l'usufrutto perviene al rappresentato non a titolo di legato ma di eredità, si ritiene che la rappresentazione abbia luogo, perché la norma non può estendersi data la sua natura eccezionale.

La durata dell'usufrutto **è commisurata alla vita del rappresentato** perché il rappresentante subentra in suo luogo.

Presupposti della rappresentazione sono:

la **premorienza** del rappresentato rispetto al *de cuius*, come pure la **commorienza** dei due, ovvero la **dichiarazione di morte presunta** quando intervenga prima della morte del *de cuius*;

l'indegnità dell'ascendente rappresentato, che non tocca la posizione del rappresentante

la **rinuncia** dell'ascendente, in quanto la regola secondo cui, in caso di rinuncia, l'eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe ove il rinunziante mancasse, fa salvo il diritto di rappresentazione;

la **perdita del diritto di accettare l'eredità** per **decorrenza del termine** stabilito dal giudice (articolo 481) ovvero per la **mancata dichiarazione di accettazione** entro i quaranta giorni successivi alla redazione dell'inventario (articolo 487). Non viene considerata un'ipotesi di impossibilità il decorso del termine di prescrizione di cui all'articolo 480, poiché la prescrizione opera anche per i chiamati in subordine, salvo il caso in cui, nei confronti dei soli discendenti, si verifichi una causa di sospensione

Non si verifica la rappresentazione nelle ipotesi **incapacità** di ricevere per testamento.

La giurisprudenza ammette l'operatività della rappresentazione anche nel caso di **diseredazione, la quale è sotto tale aspetto assimilata all'indegnità**. La dottrina è orientata in senso contrario.

Il vincolo di parentela è il legame tra persone che "discendono" da uno stesso stipite (articolo 74, c.c.); sono "parenti in linea retta" quelli che discendono "l'uno dall'altro", in "linea collaterale" coloro che hanno uno "stipite comune" ma "non discendono l'uno dall'altro", ad esempio fratelli e sorelle (articolo 75 codice civile).

Ne deriva che la rappresentazione ha luogo:

in linea retta, a favore dei figli legittimi, legittimati, adottivi e naturali;

in linea collaterale, solo a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto (articolo 468, comma 1); per i fratelli e i cugini, la rappresentazione opera solo a favore dei discendenti di fratelli o sorelle del defunto.

Ha luogo, in entrambi i casi, all'infinito (se, nell'esempio precedente, anche i figli del figlio fossero morti, succedrebbero i nipoti), indipendentemente dal fatto che sia disuguale il grado dei discendenti (concorso di figli con nipoti, di nipoti con pronipoti) o il loro numero per ciascuna stirpe (ad esempio, un nipote di una stirpe concorre con dieci nipoti di un'altra stirpe).

L'articolo 468 del codice civile parla di discendenti; tali non sono solo i discendenti di sangue, ma anche i figli adottivi, equiparati ai figli legittimi a tutti gli effetti successori (**articoli 536, comma 2, e 567, comma 1**).

Quando si applica la rappresentazione, **"la divisione si fa per stirpi"** (articolo 469, terzo comma), **cioè i discendenti subentrano tutti al posto del loro capostipite**, indipendentemente dal loro numero, e non per capi: i nipoti dell'ereditando, anche se sono dieci, riceveranno complessivamente solo la quota di eredità che sarebbe spettata al loro ascendente che non ha voluto o potuto accettare, e perciò riceveranno individualmente solo un decimo di quanto riceve il figlio dell'ereditando (articolo 469, c.c.).

Riepilogando, La rappresentazione vale per la successione con o senza testamento: qualora gli eredi aventi diritto di succedere non volessero accettare l'eredità per qualsiasi motivo (*per morte, rinuncia all'eredità, indegnità, perdita del diritto*), **subentreranno a questi i loro discendenti**.

In caso di assenza di eredi, erede necessario è lo Stato.

Esempio di rappresentazione: *se un figlio, ad esempio, è premorto al padre, nella successione di questo concorreranno con gli altri suoi figli i discendenti del figlio premorto, ai quali andrà la quota che sarebbe spettata al loro discendente.*

Il successore che non può o non vuole succedere prende il nome, come abbiamo detto, di rappresentato; chi assume il suo posto nella successione è il rappresentante. Questi ha un proprio diritto a succedere, non già come erede del rappresentato; perciò, succede per rappresentazione anche se fosse incapace o indegno di succedere al rappresentato o avesse rinunciato all'eredità di questo (**articolo 468, comma 2**).

Quando mancano i presupposti della successione per rappresentazione, **può avere luogo l'accrescimento**, e la quota rimasta vacante andrà a coloro che avrebbero concorso con l'erede mancante.

La rappresentazione ha luogo nella successione testamentaria quando il testatore abbia provveduto per il caso in cui il chiamato non possa o non voglia accettare (**articolo 674, comma 2**).

Perciò la sostituzione testamentaria prevale sulla rappresentazione e questa prevale sull'accrescimento.

